



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

Area Contributi e Vigilanza Ufficio Normativa e Circolari

CIRCOLARE N. 9 DEL 6/08/2010

A tutte le Imprese dello spettacolo e dello sport professionistico

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo e dello sport professionistico

Agli Uffici Interregionali e Sedi territoriali

Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

Alla Direzione Generale della SIAE

LORO SEDI

Al Sig. Presidente

Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Disposizioni integrative della circolare dell'Ente n.14/2008 che disciplina la concessione del beneficio, ad imprese ed organismi in stato di crisi, della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori, di cui all'art. 14-bis, D.L. n. 159/2007 convertito con Legge n. 222/2007.

Con la circolare n.14 del 7 agosto 2008, l'Ente ha emanato le disposizioni amministrative preordinate a disciplinare la concessione del beneficio, ad imprese ed organismi in stato di crisi, della regolarizzazione in forma rateale dei debiti per contributi e oneri accessori di cui all'art. 14-bis, decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con legge 29 novembre 2007, n. 222.

Allo scopo di rafforzare l'esigibilità, da parte dell'Ente, dei predetti crediti per contributi ed oneri, sulla base di quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 1, ultimo periodo del D.L. n. 159/2007, vengono emanate le presenti istruzioni che integrano le disposizioni di cui alla sopra citata circolare.

Nel merito, alle imprese ed organismi dello spettacolo di cui all'art. 14-bis del citato decreto che, nei termini previsti dalla circolare dell'Ente n.14/2008, abbiano presentato

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

istanza per l'ammissione alla regolarizzazione in forma rateale, in relazione alla gravità dello stato di crisi, può essere concesso, integrando la predetta istanza, il differimento dell'avvio del piano di regolarizzazione rateale entro il termine di dodici mesi a partire dalla data di integrazione della istanza medesima, nonché diversi termini di dilazione e di sospensione temporanea delle modalità di versamento delle somme pregiudiziali e delle rate previste dal piano di regolarizzazione rateale, fermo restando il limite temporale massimo ammissibile per la dilazione rateale (60 mesi).

Al riguardo, come stabilito dall'apposita convenzione stipulata tra l'Ente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali allegata alla citata circolare n.14/2008, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2010, costituisce presupposto per l'adozione del relativo provvedimento amministrativo, l'attestazione da parte del predetto Ministero della sussistenza, in relazione ad ogni istanza, delle condizioni che prefigurano la possibilità di onorare gli impegni del piano di rateazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Massimo Antichi)